

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1417 DEL 26/07/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SARCEDO (VI) SITI PRESSO L'EDIFICIO DENOMINATO "VILLA CA' DOTTA" IN VIA ROMA N. 10 DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIO-SANITARIE PER IL TERRITORIO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1421/24

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to. Daniele Panizzo

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- il Comune di Sarcedo e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana hanno condiviso l'obiettivo di implementare i servizi di prevenzione sul territorio, in particolare per quanto riguarda i servizi di utilità sociale aventi lo scopo di promuovere il cambiamento, lo sviluppo e la coesione sociali a favore della cittadinanza nonché la promozione delle Life Skills a favore della popolazione scolastica;
- detti servizi rientrano nel *Piano Regionale di Prevenzione 2020 – 2025 – PPI “Scuole che promuovono Salute” – Laboratori Multimediali di Prevenzione di Ca' Dotta*, articolato in 10 Programmi Predefiniti (PP), approvato con Deliberazione della Giunta Regione del Veneto n. 1858 del 29/12/2021;
- con nota n. 300004 di prot. del 05/07/2022 (ns. prot. n. 60713/2022) la Regione del Veneto ha precisato che l'iniziativa Regionale *“Laboratori Multimediali – Villa Ca' Dotta”*, rientrando tra le azioni del Piano Regionale 2020-2025, s'intende compresa tra i finanziamenti legati alla durata dello stesso e sarà dunque finanziata secondo le disponibilità del bilancio annuale regionale;
- con nota n. 242032 di prot. del 20/05/2024 (ns. prot. n. 46189/2024), la Regione del Veneto ha trasmesso il Decreto del Dirigente Regionale (D.D.R.) n. 23 del 03/05/2024, avente ad oggetto *“Disposizioni in ordine al finanziamento erogato agli Enti del SSR per l'anno 2024, per la realizzazione dei Programmi a sostegno delle azioni regionali del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, per il rimborso all'Azienda ULSS 8 Berica degli esami autoptici eseguiti nei casi di sospetta malattia di Creutzfeldt-Jakob in Veneto per la prosecuzione delle attività dell'Istituto Oncologico Veneto (IOV) nell'ambito del ‘Progetto pilota per lo screening delle giovani donne: protocolli personalizzati dopo stratificazione del rischio’”,* mediante il quale è stato assegnato a questa Azienda Sanitaria, con riferimento all'anno 2024, l'importo di Euro 130.000,00 a sostegno delle azioni del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025 – Laboratori Multimediali per la promozione della salute, identificato con il codice progetto 4/2024/8;
- successivamente, con nota ns. prot. n. 50775 del 03/06/2024 questa Azienda ha trasmesso alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto – come richiesto dalla medesima nella nota sopraindicata ns. prot. n. 46189/2024 - la proposta delle modalità di utilizzo del finanziamento assegnato per le azioni inerenti i Laboratori Multimediali per la promozione della salute, nell'ambito del Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2020/2025, tra le quali rientrano anche le spese relative alla gestione dei locali derivanti dal presente contratto di comodato;
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 7 Pedemontana n. 1116 del 14/06/2024 è stato recepito il finanziamento (a valere per l'anno 2024) di € 130.000,00 di cui al D.D.R. n. 23 del 03/05/2024, assegnato a questa Azienda nell'ambito del PRP 2020-2025 – *“Programma PPI – Scuole che promuovono salute – Laboratori multimediali per la promozione della salute di Cà Dotta – Sarcedo (VI)”*, identificato con il codice progetto 4/2024/8 ed è stato, altresì, approvato il Progetto *“Programma PPI – Scuole che promuovono salute – Laboratori multimediali per la promozione della salute di Ca' Dotta – Sarcedo (VI)”* della UOSD Servizio Prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e Promozione della Salute;
- con nota n. 324966 di prot. del 04/07/2024 (ns. prot. n. 61905/2024) la Regione del Veneto ha comunicato la valutazione positiva dei contenuti della proposta pervenuta per la realizzazione del Programma PP01 – *“Laboratori multimediali per la promozione della salute”* precisando che, per le azioni messe in atto che debbano proseguire nel 2025, nelle more dell'approvazione delle future

disposizioni per l'impegno, la liquidazione e l'assegnazione dei finanziamenti, le Aziende ULSS potranno darvi continuità attingendo dal finanziamento indistinto per l'erogazione dei LEA, erogato mensilmente su base mensile da parte di Azienda Zero;

- al fine di porre in essere misure concrete volte a realizzare le predette finalità, l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e il Comune di Sarcedo hanno, a seguito di uno scambio di corrispondenza avutosi anche per le vie brevi, condiviso la necessità di disciplinare l'utilizzo dei locali individuati presso l'immobile denominato "Villa Ca' Dotta", sito in Via Roma n. 10 a Sarcedo (VI) e redatto uno schema di contratto di comodato costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - o locali posizionati all'interno dell'edificio denominato "Villa Ca' Dotta" sito in Sarcedo, Via Roma n. 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sarcedo, Foglio 5, mappale 103, sub. 2 e 3;
 - o durata del contratto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione;
 - o oneri a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana:
 - l'eventuale installazione e attivazione di dispositivi elettronici o informatici;
 - le spese relative a connessioni internet e telefoniche ripartite al 50% con il Comodante;
 - tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia dei locali ad uso esclusivo) e alla manutenzione ordinaria afferenti i locali dell'immobile oggetto della presente; a tal riguardo le parti convengono, sulla scorta delle precedenti spese sostenute dal Comodante, di determinare un importo annuale pari a 25.000,00 Euro (venticinquemila/00), che rappresenta una percentuale individuata nella misura del 77% del totale delle spese, essendo alcuni locali dell'immobile utilizzati in promiscuo con il Comune di Sarcedo;
 - l'importo di cui sopra verrà liquidato in due rate semestrali posticipate da corrispondersi a seguito di richiesta scritta, trasmessa da parte del Comodante, recante dettagliata rendicontazione sulla base degli effettivi costi sostenuti;
 - tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.
 - il 50% delle spese relative alla registrazione del contratto di comodato;

Rilevato che, per quanto sopra, i costi sorgenti dal contratto di comodato di che trattasi non gravano sul Bilancio aziendale, ma trovano copertura nel sopraindicato provvedimento regionale D.D.R. 23/2024;

Considerato che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana persegue l'obiettivo di estendere ed implementare la propria rete di servizi sociali sul territorio, si rende necessario procedere alla stipula di un contratto di comodato avente ad oggetto i locali siti presso l'immobile denominato "Villa Ca' Dotta";

Per quanto sopra riportato, il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto, di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di comodato, tra il Comune di Sarcedo e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per l'utilizzo dei locali siti presso l'edificio denominato "Villa Ca' Dotta" di Sarcedo in Via Roma n. 10;

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse, le quali costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, nel testo allegato al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, lo schema di comodato, tra il Comune di Sarcedo e l'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, per l'utilizzo dei locali siti presso l'edificio denominato "Villa Ca' Dotta" di Sarcedo in Via Roma n. 10, costituito dai seguenti elementi essenziali:
 - locali posizionati all'interno dell'edificio denominato "Villa Ca' Dotta" sito in Sarcedo, Via Roma n. 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Sarcedo, Foglio 5, mappale 103, sub. 2 e 3;
 - durata del contratto: anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione;
 - oneri a carico dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana:
 - l'eventuale installazione e attivazione di dispositivi elettronici o informatici;
 - le spese relative a connessioni internet e telefoniche ripartite al 50% con il Comodante;
 - tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizia dei locali ad uso esclusivo) e alla manutenzione ordinaria afferenti i locali dell'immobile oggetto della presente; a tal riguardo le parti convengono, sulla scorta delle precedenti spese sostenute dal Comodante, di determinare un importo annuale pari a 25.000,00 Euro (venticinquemila/00), che rappresenta una percentuale individuata nella misura del 77% del totale delle spese, essendo alcuni locali dell'immobile utilizzati in promiscuo con il Comune di Sarcedo;
 - l'importo di cui sopra verrà liquidato in due rate semestrali posticipate da corrispondersi a seguito di richiesta scritta, trasmessa da parte del Comodante, recante dettagliata rendicontazione sulla base degli effettivi costi sostenuti;
 - tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.
 - il 50% delle spese relative alla registrazione del contratto di comodato;
3. di dare atto che spesa complessiva relativa al presente provvedimento è di € 75.000,00, finanziata come precisato in premessa e troverà copertura come di seguito indicato:

BILANCIO	PROGRAMMA DI SPESA	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	10017	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	10.416,70 €
2025	10017	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	25.000,00 €
2026	413	BA2550000	Altri oneri diversi	25.000,00 €

			di gestione	
2027	413	BA2550000	Altri oneri diversi di gestione	14.583,30 €

precisando che qualora dovessero essere finanziati successivamente, come da premesse, gli anni 2026 e 2027, si provvederà a modificare il programma di spesa così come previsto per le annualità 2024 e 2025;

4. di dare atto che il servizio ordinante ha predisposto la richiesta di incremento di spesa per complessivi € 10.416,70 da imputare al conto BA2550000 - PRG 10017 – Altri oneri diversi di gestione, e che la stessa verrà inserita nel bilancio economico preventivo 2024 in sede di revisione trimestrale;
5. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

	COMUNE DI SARCEDO	
	di Rep.	
	COMODATO A TITOLO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI LOCALI	
	DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SARCEDO DENO-	
	MINATO VILLA CA' DOTTA, SITO IN VIA ROMA A SARCEDO (VI) DA	
	DESTINARE AD ATTIVITA' SOCIO - SANITARIE PER IL TERRITORIO.	
	FRA	
	- il COMUNE DI SARCEDO -, con sede in Sarcedo (VI), via Roma n. 17, codice	
	fiscale e Partita I.V.A. _____, rappresentato dal responsabile dell'Area Am-	
	ministrativa _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede	
	municipale di cui sopra, il quale interviene nel presente atto in qualità di sindaco e	
	legale rappresentante del comune di _____, che di seguito per comodità	
	espositiva viene denominato anche semplicemente “Comodante” ;	
	E	
	- l' Azienda ULSS 7 - Pedemontana , con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei	
	Lotti n. 40, codice fiscale e Partita IVA n. 00913430245, legalmente rappresentata	
	dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il 4 maggio 1967, C.F.	
	BRMCRL67E04L407D, domiciliato per la carica presso la sede legale di cui sopra,	
	in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 26 febbraio	
	2024, che di seguito per comodità espositiva viene denominata anche semplicemente	
	“Comodatario” .	
	Premesso che:	
	- il Comune di Sarcedo e l'Azienda ULSS 7 Pedemontana hanno condiviso	
	l'obiettivo di implementare i servizi socio – sanitari e di prevenzione sul territorio.	
	In particolare il cambiamento, lo sviluppo e la coesione sociale a favore della citta-	
		1

dinanza nonché la promozione delle Life Skills a favore della popolazione scolastica

(Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 poi declinato nel Piano Aziendale di

Prevenzione 2020 – 2025 - PP1 “*Scuole che promuovono Salute*” – Laboratori Mul-

timediale di Prevenzione di Ca’ Dotta).

- al fine di porre in essere misure concrete volte a realizzare le predette finalità,

l’Azienda ULSS 7 Pedemontana e il Comune di Sarcedo hanno individuato

l’immobile denominato “Villa Ca’ Dotta”, sito in Via Roma n. 10 a Sarcedo (VI), da

destinare allo svolgersi di attività socio – sanitarie sociali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le parti come sopra

costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) PREMESSE

Le Parti riconoscono la premessa narrativa come parte integrante del presente

contratto.

Art. 2) OGGETTO E FINALITA’

1) Il Comodante, come sopra rappresentato, concede al Comodatario che, come

sopra rappresentato accetta, il diritto d’uso a titolo gratuito dei locali oltre gli acces-

sori e parti comuni dell’immobile comunale, catastalmente identificato al C.F.,

Comune Censuario di Sarcedo, Fg. 5, M.N. 103, sub 2 e 3; alcuni locali come pure

gli spazi comuni (ingresso, scale, connettivo), vengono utilizzati in modo promiscuo

(al 50%) anche dal Comune di Sarcedo, come meglio riportato nella planimetria al-

legata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 3) DESTINAZIONE ED UTILIZZO

1) I locali vengono concessi al fine di destinarli ad attività socio - sanitarie del terri-

torio ed ad attività a favore della popolazione scolastica regionale. Dovranno essere

utilizzati esclusivamente per le attività e finalità proprie della stessa.

2) Il Comodatario si impegna a non destinare l'immobile concesso ad usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso scritto del Comodante. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

3) Nel caso in cui la destinazione convenuta venisse mutata per fatto del Comodatario, tale comportamento sarà considerato come fatto risolutivo del contratto con immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento di eventuali danno.

Art. 4) DURATA

Il presente comodato avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Art. 5) LOCALI

1) Il Comodatario dichiara di aver visionato i locali e di accettarli nello stato di fatto in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto.

2) Il Comodante dichiara la presenza di tutti gli impianti (elettrici, idraulici, ecc.) necessari allo svolgimento dell'attività, a tal riguardo prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario la documentazione tecnica attestante la conformità degli impianti stessi alla normativa di legge.

3) Il Comodante prima dell'occupazione dei locali dovrà fornire al Comodatario il certificato di agibilità dei locali oggetto del comodato.

4) Alla scadenza del contratto, il Comodatario dovrà restituire l'immobile libero da cose e persone e con l'eventuale rimessione in pristino nello stato in cui questi lo ha ricevuto, oppure, con le eventuali migliorie/addizioni, come previsto all'art. 10). In ogni caso la riconsegna avverrà salvo il normale deperimento dovuto dall'uso.

Art. 6) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Le parti espressamente convengono che il presente contratto sia a titolo precario e

gratuito, configurando gli estremi del contratto di comodato disciplinato, per tutto quanto non previsto nel presente atto, dalle norme degli artt. 1803-1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 7) RECESSO DELLE PARTI E REVOCA

Le parti potranno esercitare il diritto di recesso dal contratto, con preavviso di almeno due mesi, da comunicare per iscritto a mezzo PEC all'altra parte.

Art. 8) CUSTODIA

1) Il Comodatario assume la custodia dei locali oggetto del presente atto concessi ad uso esclusivo ed esonera il Comodante da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte in detti locali e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente il Comodante.

In capo al Comodante resta la custodia dei locali ad uso promiscuo e lo stesso esonera il Comodatario da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalle attività svolte in detti locali e conseguenti alla custodia degli stessi.

2) Il Comodatario è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode dei locali concessi in comodato ad uso esclusivo e dovrà mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 9) DANNI E RESPONSABILITA'

1) Il Comodatario si impegna formalmente ad adottare nello svolgimento della sua attività tutte le misure e accorgimenti a tutela della pubblica e privata incolumità e ad assumersi ogni e qualsivoglia responsabilità verso terzi, per danni a persone, animali o cose, derivanti dall'uso del bene in oggetto.

2) Sottoscrivendo il presente atto le parti convengono che il Comodante è esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità relativa alle attività svolte nei concessi in uso

esclusivo.

3) Il Comodante dichiara di aver stipulato assicurazione contro l'incendio del fabbricato e di responsabilità civile per danni causati da parte dell'immobile stesso a terzi.

Art. 10) MIGLIORIE

1) I locali vengono dati in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. I locali dati in uso esclusivo per i Laboratori Multimediali dovranno essere tinteggiati con spese a carico del Comodante, entro un termine congruo che tenga conto delle disponibilità di quest'ultimo. Al Comodatario dovranno essere consegnate tutte le chiavi di accesso ai locali ad uso esclusivo e il Comodante potrà accedere a detti locali solo previa autorizzazione del Comodatario.

2) Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dei locali dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del presente contratto.

3) Eventuali lavori edilizi interni richiesti dal Comodatario devono ottenere la preventiva autorizzazione del Comodante e saranno eseguiti dal Comodatario a totale suo carico, previo ottenimento delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni.

4) I miglioramenti di qualsiasi specie apportati dal Comodatario restano a totale beneficio del Comodante, senza che lo stesso possa vantare diritto a compenso alcuno per le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate;

5) Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso o della risoluzione, i locali dovranno essere restituiti al Comodante nelle medesime condizioni nelle quali sono stati consegnati.

Art. 11) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODATARIO

Le spese relative all'utilizzo dei locali in uso al Comodatario sono individuate nella misura pari al 77% del totale del rendiconto delle stesse e comprendono:

a) tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua), pulizia dei locali ad uso esclusivo e alla manutenzione ordinaria (ascensori) afferenti i locali dell'immobile concessi ed oggetto del presente atto; a tal riguardo le parti convengono, sulla scorta delle precedenti spese sostenute dal Comodante, di stimare in via preventiva un importo annuale pari a 25.000,00 Euro (venticinquemila/00).

L'importo di cui sopra verrà liquidato e pagato in due rate semestrali posticipate da corrispondere a seguito di richiesta scritta, trasmessa da parte del Comodante, recante dettagliata rendicontazione sulla base degli effettivi costi sostenuti;

b) tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo dei locali o delle loro componenti, in uso esclusivo, verificatosi durante le attività condotte da ULSS, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Art. 12) ONERI E SPESE A CARICO DEL COMODANTE

1) L'attivazione delle utenze relative a energia elettrica, riscaldamento, acqua.

2) Gli interventi di manutenzione ordinaria.

3) Gli interventi e le spese di manutenzione straordinaria.

4) Le pulizie dei locali ad uso promiscuo.

Le spese telefoniche ed Internet restano a carico al 50% tra Comodante e Comodatario.

Art. 13) DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI

Il Comodatario si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire ai dipendenti del Comodante, o suoi incaricati, l'accesso nei locali ad uso esclusivo oggetto del presente contratto di comodato, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso.

Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del Comodatario.

Art. 14) MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto di comodato dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto di comodato non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei a incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Art. 15) DIVIETO DI CESSIONE E SUBCOMODATO

1) È fatto espresso divieto al Comodatario di cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche parziale, il godimento dei locali senza il consenso scritto del Comodante.

2) In caso di sub comodato o di cessione non autorizzati, il comodato sarà revocato.

Art. 16) RISOLUZIONE

Il mancato rispetto da parte del Comodatario degli obblighi assunti con la presente convenzione comporterà la sua immediata risoluzione e l'immediata restituzione dei locali, oltre al risarcimento del danno.

Art. 17) REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione ai sensi del DPR 131/1986 s.m.i. La registrazione verrà effettuata dal Comodante con successiva richiesta di rimborso al Comodatario per la quota del 50% delle spese sostenute per la registrazione.

Art. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI

1) Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:

il Comodante presso la sua sede legale sita in Via Roma n. 17 a Sarcedo (VI); il Comodatario presso la propria sede legale.

Art. 19) RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento

alle norme di contabilità pubblica, del Codice Civile e altre Leggi vigenti in materia di comodato in quanto compatibili e applicabili.

Art. 20) FORO COMPETENTE

Le parti convengono che in caso di controversia è competente a conoscere la causa il Tribunale del Foro di Vicenza.

Art. 21) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto, addì.....

COMUNE DI SARCEDO - _____ firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)

AZIENDA ULSS7 PEDEMONTANA – Dott. Carlo Bramezza - firmato digitalmente (artt. 20, 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)